



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 18 Dicembre 2012

In seduta odierna, alle ore 14:25, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	A

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 117073/2012 DELIBERAZIONE N. 526

COMUNE DI BORGHI. "VARIANTE NORMATIVA PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 47/1978 E S.M.I.", ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 20 DEL 28 AGOSTO 2012. ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE REGIONALE 47/1978. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borghi denominata "*Variante normativa parziale al PRG ai sensi dell'art.15 della Legge regionale n. 47/1978 e s.m.i.*", adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 agosto 2012 ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 21 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 11 settembre 2012 ed acquisita agli atti con nota prot. prov. n. 87138 del 12.09.2012;

Premesso che il Comune di Borghi è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6859 del 3 febbraio 2004 e per talune parti con Del. G.P. n. 57975/285 del 2 agosto 2005 e successive Varianti;

Dato atto che la Variante in oggetto:

Prevede una modifica normativa al P.R.G. in relazione ai danni subiti dalle attività di allevamento in seguito all'eccezionale evento nevoso di carattere calamitoso verificatosi nel periodo gen-feb 2012 e si compone dei seguenti elaborati:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 agosto 2012;
- Relazione - *Varianti normative modifiche NTA*;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione di variante, formulata da questa Provincia in data 8 ottobre 2012 con nota identificata al prot. prov. n. 95149;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Borghi, acquisita agli atti in data 21.11.2012 con prot. n. 108000 come di seguito elencata:

- copia conforme all'originale del parere rilasciato dall'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 19, L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. (prot n. 0048807 del 16/10/2012);
- dichiarazione con la quale il Sindaco attesta l'assenza sulla porzione di territorio comunale interessata dalla variante urbanistica di vincoli di cui alla L. 9 luglio 1908, n. 445, in ordine al vincolo di trasferimento degli abitati;
- dichiarazione con la quale il Sindaco attesta l'assenza sulla porzione di territorio comunale interessata dalla variante urbanistica di vincoli di cui alla R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in ordine al vincolo idrogeologico;
- Fascicolo a) NTA Vgenti e proposta di modifica;
- Fascicolo b) Verifica PSC-PTCP Note;
- Fascicolo c) Copia elaborati censimento;
- Fascicolo d) Verifica di Assoggettabilità a VAS
- estratto pubblicazione sul BURERT dell'avviso in data 12.09.2012
- notifiche di deposito e pubblicazione all'albo comunale dal 29.08.2012 al 12.11.2012
- copia di due quotidiani del 12.09.12 con pubblicazione dell'avviso di deposito
- n. 1 osservazione pervenuta a seguito della pubblicazione degli atti;
- DVD contenente i files degli elaborati di variante.

Ed inoltre

- parere congiunto ARPA -AUSL inerente la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 Dlgs. 152/06 e s.m.i. (prot. PGFC/2012/ 0010495 del 27/11/2012) (acquisito agli atti provinciali al prot 111635 del 30/11/2012).

Esaminati i contenuti della presente Variante:

La variante in oggetto è relativa alla normativa tecnica per gli interventi sugli allevamenti di tipo intensivo esistenti sul territorio comunale di Borghi, attualmente regolati dall'art. 15.4.

A seguito degli eventi nevosi di carattere calamitoso avvenuti nel periodo gennaio-febbraio 2012, nel Comune di Borghi si sono verificati numerosi crolli totali o parziali di immobili destinati ad allevamento, con distruzioni che in taluni casi hanno determinato la totale sospensione dell'attività. Il Comune, su sollecitazione dei proprietari, ha ritenuto pertanto di dover dare specifica risposta a tali eventi, in quanto nelle vigenti NTA l'art. 15.4 *“Costruzioni rurali destinate all'allevamento produttivo – costruzioni esistenti”* non consente in taluni casi la ricostruzione dei manufatti danneggiati, limitando gli interventi sugli allevamenti esistenti alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria; tale norma in sede di Variante generale al PRG di Borghi, fu declinata dall'Amministrazione, in linea con le normative comunitarie sulla zootecnia, allo scopo di incentivare la riconversione degli allevamenti intensivi, ovvero una loro dismissione per altri usi agricoli compatibili. A seguito delle numerose richieste da parte degli allevatori finalizzate a ripristinare le strutture danneggiate dall'evento calamitoso, l'Amministrazione ha pertanto predisposto **un nuovo Articolo 19.14 – Costruzioni rurali esistenti destinati all'allevamento produttivo danneggiati dalle eccezionali nevicate del periodo 31 gennaio-13 febbraio 2012**” con il quale introduce, in risposta alle sopravvenute esigenze, due definite tipologie di possibile ricostruzione: una relativa al ripristino delle porzioni di strutture danneggiate/crollate alle medesime condizioni preesistenti, l'altra alla possibilità di realizzare strutture ex novo sui medesimi sedimi dei capannoni crollati riorganizzando ed accorpendo i volumi preesistenti, ed introducendo requisiti di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento.

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successive varianti al Titolo III, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 144 del 16 febbraio 2009; e al Titolo II, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 agosto 2012 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Sindaco (agli atti con prot. prov. 108000 del 21 .11.2012) certificante:
 - l'assenza sulla porzione di territorio comunale interessata dalla variante urbanistica di vincoli di cui alla L. 9 luglio 1908, n. 445, in ordine al vincolo di trasferimento degli abitati;
 - che parte del territorio comunale è interessato dal vincolo di cui alla R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dichiarando altresì che la variante non contiene nuove zonizzazioni , ma

- solo interventi su fabbricati esistenti, i quali saranno oggetto di puntuali richieste di autorizzazione di svincolo idrogeologico in fase di attuazione, presso l'autorità competente;
- di aver comunicato l'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - Comando I Regione Aerea – Ufficio Coordinamento Tecnologico Logistico – I sezione Coordinamento Generale;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
 acquisendo il NULLA OSTA ai soli fini militari, dal Comando in Capo del Dipartimento M.M. Dell'Adriatico - Ancona (prot 14753 del 19/09/2012)
 - al fine di soddisfare le **procedure di partecipazione e consultazione** previste dalla legge, in data 29.08.2012 è stato pubblicato l'Avviso di deposito all'Albo pretorio comunale ed il giorno 12.09.2012 è stato pubblicato l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.177 periodico (parte seconda), nonché medesimo avviso sulla stampa locale;
 - il periodo di pubblicazione e deposito decorreva dal 29.08.2012 al 12.11.2012 e con comunicazione del 21/11/2012 il Comune di Borghi ha informato che è pervenuta **1 (una) osservazione** sulla variante in oggetto, inviandone copia conforme.
 - è stato acquisito il **parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A.** Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (prot. n.0048807 del 16/10/2012), avente **esito FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: Considerato che alcuni insediamenti si trovano in zone di espansione inondabili andrà rispettato quanto dettato dall'art.17 del PTCP. Al momento della richiesta e del relativo permesso di costruire gli elaborati dovranno contenere una relazione di verifica sulla eventuale esistenza di situazioni di inquinamento ambientale che andranno risanate.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

CONSIDERATO:

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

Premesso che gli strumenti comunali di governo del territorio (PSC e PRG) hanno svolto per il comparto zootecnico, una puntuale valutazione rispetto alla collocazione insediativa degli allevamenti sul territorio ponendo particolare attenzione ai contesti di fragilità ambientale ed insediativa. La medesima analisi è altresì contenuta nel PTCP il quale ha costituito il riferimento per la definizione delle politiche di riqualificazione del comparto zootecnico. Il PSC di Borghi, recependo le indicazioni del PTCP, persegue obiettivi che tendono a riequilibrare il comparto zootecnico e a tali fini il Piano promuove politiche di delocalizzazione e ricollocazione degli insediamenti zootecnici mappati con apposite schede sia nel Quadro Conoscitivo sia nel PRG. In tale ottica il PSC prevede, a fronte di un incentivo assegnabile in termini di capacità produttiva, la delocalizzazione delle attività zootecniche da determinati contesti problematici verso ambiti territoriali idonei. Tale processo ha lo scopo di consentire ai territori gravati sotto il profilo ambientale e/o insediativo di rimuovere le pressioni e le conflittualità senza che ciò debba comportare la dismissione delle attività, svolgendo altresì effetti anche a favore della

riqualificazione igienico-sanitaria, del miglioramento del benessere animale, della qualità insediativa e architettonico-paesaggistica di tali strutture. Il PSC pertanto indica i contesti prioritari nei quali attivare specifiche politiche di delocalizzazione degli insediamenti zootecnici, quali:

- **art. 17 a)** "Fasce di espansione inondabili" (per gli effetti diretti sul sistema delle acque superficiali);

- **ambito agricolo periurbano** (art. A-20 L.R. 20/2000), integrato da una fascia di 500 m dal perimetro di territorio urbanizzato e urbanizzabile (per la conflittualità di tipo insediativo).

In tali ambiti (fascia di espansione inondabile e ambito agricolo periurbano) il coefficiente di riduzione è quantificato al 100% ed è determinato in funzione dell'estrema incompatibilità ambientale ed insediativa definita dagli stessi e, quindi, dal livello di priorità assegnato dal PTCP e dal PSC.

In ragione di quanto sopra evidenziato, allo scopo di poter indagare gli effetti della norma derogatoria introdotta con la presente variante sul territorio, in rapporto alle scelte di pianificazione suesposte, su richiesta di questa Amministrazione, il Comune ha presentato puntuali elaborati integrativi dai quali si evince che le attività zootecniche interessate dalla norma derogatoria introdotta, sono caratterizzate come di seguito sintetizzato:

- scheda 48 – l'impianto produttivo è posto entro il limite dei 500 mt dal territorio urbanizzato ed in frana quiescente
- scheda 231 – l'impianto produttivo è in area calanchiva
- scheda 316 – l'impianto produttivo è in art 17 c) zone di tutela del paesaggio fluviale
- scheda 386 – l'impianto produttivo è in ambito di riqualificazione produttivo A11-4 del PSC; in tale area la variante al PRG in oggetto prevede non solo la ricostruzione degli edifici demoliti dalla neve ma una riorganizzazione per ospitare anche la costruzione dei volumi demoliti nelle schede 387 e 389.
- scheda 387 – l'impianto produttivo è in art 17 b) - limite morfologico ed in area calanchiva; per l'edificio crollato la Variante prevede la completa demolizione e delocalizzazione del medesimo volume nella scheda 386.
- scheda 389 - l'impianto produttivo è in art 17 b) - limite morfologico e in area calanchiva; per l'edificio crollato la Variante prevede la completa demolizione e delocalizzazione del medesimo volume nella scheda 386.
- scheda 392 - l'impianto produttivo è in art 17 c) zone di tutela del paesaggio fluviale e in area calanchiva.
- scheda 394 - l'impianto produttivo è in art 17 b) - limite morfologico e in zone caratterizzate da instabilità – depositi alluvionali di cui all'art.27 del PTCP

Dagli elaborati integrativi acquisiti si deduce altresì che il PRG vigente nelle indicazioni di intervento estratte dalla Tavola P12 "Regesto Case sparse" per tutti gli edifici in parola prevede quale massima categoria d'intervento la sola manutenzione ordinaria associata al mantenimento della destinazione d'uso esistente ed altresì indica la possibilità di riconversione ai sensi dell'art.15.4 comma 1 e 2 delle NTA.

Si evidenzia altresì che il PRG proprio in ragione del censimento puntuale degli allevamenti condotto sul territorio, ha declinato puntualmente la propria normativa in materia, la quale agli art.15.3 e 15.4 consente, per i casi ritenuti compatibili individuati nel Regesto P12, la riqualificazione degli impianti anche attraverso la demolizione e ricostruzione, facendo altresì particolare riferimento all'adeguamento alla disciplina in materia di spandimento dei liquami ed alla necessità di adeguamento infrastrutturale, igienico funzionale e di inserimento ambientale.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato, in merito ai contenuti della Variante al PRG proposta si osserva quanto segue:

In linea generale, considerato l'obiettivo del PSC di Borghi di incentivazione alla riconversione degli allevamenti zootecnici posti lungo gli assi fluviali dell'Uso e del Rubicone e negli ambiti di fragilità ambientale ed insediativa, si ritiene necessario invitare l'Amministrazione comunale a valutare nelle more di approvazione la ricaduta della normativa introdotta contingentata dall'evento nevoso eccezionale, tenendo in considerazione che un processo di ricostruzione e riqualificazione, che comporti investimenti economici anche importanti, vada a determinare un conseguente aumento di valore delle attività e degli edifici esistenti, rischiando così di procrastinare nel tempo l'obiettivo di delocalizzazione e riconversione individuato dalla pianificazione strutturale comunale. Va considerato altresì che gli investimenti nella mera ricostruzione non vanno a cogliere gli incentivi declinati dalla pianificazione paesistica in termini di capacità produttiva animale a fronte di interventi di riqualificazione e riconversione effettiva dell'attività di cui all'art.3.39 del PSC. Infine, tale elemento di valutazione va considerato anche in rapporto all'opportunità di promuovere l'impiego di eventuali contributi e/o finanziamenti legati all'evento calamitoso, per concorrere ad incentivare proprio quegli interventi di delocalizzazione e riqualificazione degli ambiti fragili e di pregio paesaggistico auspicati per il territorio di Borghi.

- 1. Considerato quanto disposto dall'art. 3.39 - *“Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico”* del PSC del Comune di Borghi, il quale pone in capo al RUE la verifica degli effettivi impatti, al fine dell'eventuale delocalizzazione con apposito Accordo di Programma degli insediamenti e con eventuale incremento produttivo, si ritiene che per gli edifici collocati nelle aree di fragilità sia necessario che il Comune verifichi in sede di autorizzazione che gli interventi ipotizzati dalla norma introdotta non comportino un reale aumento di valore degli immobili, al fine di renderli compatibili, in attesa della verifica del RUE, ad eventuali indicazioni di delocalizzazione.**

Inoltre si osserva in particolare:

Scheda 48

L'edificio si colloca in frana quiescente ed entro la fascia di 500 mt dal perimetro del territorio urbanizzato, che il PSC indica come indisponibile all'insediamento di nuovi allevamenti prevedendo politiche per la delocalizzazione di tali impianti in zone idonee. Il Comune evidenzia che ritiene compatibile la ricostruzione dei volumi crollati con il mantenimento della medesima capacità produttiva esistente rimandando alla fase di redazione del RUE la puntuale verifica sull'opportunità di delocalizzare l'impianto.

- 2. In riferimento a quanto previsto alla scheda 48, per i principi richiamati al p.to 1 si ritiene la ricostruzione di tale impianto collocato entro il perimetro dei 500mt dal TU non pienamente compatibile con i contenuti del PSC, si invita pertanto l'Amministrazione a riconsiderare la norma derogatoria introdotta, escludendo gli impianti insediati entro tale limite.**

Scheda 386

La variante al PRG in oggetto prevede per tale struttura non solo la ricostruzione degli edifici demoliti dalla neve ma una riorganizzazione dell'impianto atta ad ospitare attraverso la ricostruzione nel medesimo sedime di due nuovi capannoni di 2 piani, accogliendo i volumi demoliti e trasferiti dalle schede 387 e 389, per i quali la variante prevede la completa demolizione e bonifica delle aree. La

norma introdotta definisce che la ricostruzione avvenga ai sensi delle norme nazionali e comunitarie improntate ai nuovi orientamenti della zootecnia, con caratteristiche tipologiche e formali di cui all'art. 14.1 delle NTA di PRG e con i rispettivi accorgimenti di inserimento paesaggistico. Si tratta pertanto in tal caso non più di un mero intervento di ricostruzione della situazione preesistente, ma bensì di una generale riorganizzazione dell'impianto produttivo con relativo miglioramento tecnologico/impiantistico ed ambientale.

Si riscontra altresì che il PSC ha individuato nell'area in oggetto la previsione di un **Ambito di riqualificazione produttivo A11-4** dalla cui **Scheda d'Ambito di PSC** relativa, si evince in particolare tra gli *Obiettivi e le condizioni alla trasformazione* che *“L'ambito è destinato alla concentrazione di attività di tipo produttivo e terziario. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di concorrere al potenziamento dell'offerta di aree produttive attraverso la riconversione di un grande allevamento zootecnico di tipo intensivo posto lungo l'asse fluviale Uso.”*; a tal proposito si evidenzia inoltre che l'Art. 3.26 del PSC nel definire i limiti agli interventi negli ambiti per nuovi insediamenti, prevede che sugli edifici preesistenti, in assenza di inserimento nel P.O.C., gli interventi ammessi non possano eccedere, per gli edifici aventi una destinazione d'uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell'ambito, la manutenzione ordinaria o straordinaria, né portare ad un aumento di valore degli stessi edifici esistenti, pur garantendo la funzionalità degli usi in essere, al fine di non compromettere, attraverso interventi singoli, le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal P.S.C. per l'intero ambito.

3. Considerato quanto introdotto dalla LR n 6/2009 di modifica alla LR 20/00 che in particolare ha riformato il comma 3 dell'art. 28 specificando il carattere non direttamente conformativo del PSC ed identificandolo più propriamente quale strumento di riferimento di massima circa l'assetto insediativo da declinare col POC, nonché richiamando le norme transitorie di cui al citato art.3.26, il Comune afferma che la previsione proposta, che prevede la ricostruzione con l'accorpamento di volumi esistenti e la riqualificazione ambientale, ancorché qualificabile come di nuova costruzione, non compromette l'attuazione dell'Ambito di riqualificazione previsto dal PSC né in termini di localizzazione, in quanto marginale rispetto all'intero ambito, né in termini di valori (pari volumi) e pertanto ritiene compatibili gli interventi previsti con la definita disciplina d'ambito. Poiché pare altresì chiara ed esplicita la volontà declinata dal PSC per l'ambito A11-4, entro cui si colloca l'intervento previsto, di piena riconversione dell'attività di allevamento intensivo esistente ad altre attività terziarie o produttive, si rende necessario evidenziare che il previsto intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell'attività, potrebbe andare ad allontanare la scelta compiuta in sede di PSC, con particolare riferimento all'aumento di valore degli edifici esistenti ed il potenziamento dell'attività stessa. Si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale in attesa delle verifiche da compiere propriamente in sede di POC, assicuri e dia atto in sede di approvazione della variante che gli interventi ipotizzati dalla norma introdotta non comportano mutamenti tali da renderli in contrasto con gli obiettivi di PSC, ovvero proceda a renderlo coerente al nuovo assetto prospettato con apposita variante.
4. Poiché l'intervento previsto sulle strutture di cui alla scheda 386 risulta particolarmente articolato, si consiglia all'Amministrazione comunale di introdurre nel PRG una apposita scheda che definisca compiutamente anche a livello grafico i requisiti, i parametri dimensionali e le condizioni per l'attuazione degli interventi.

B. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E S.M.I..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
- che il Comune unitamente alla richiesta di parere di competenza ha trasmesso a tali Enti, in data 16.11.2012 con lettera prot. com. n 7612, la “*Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS*” mentre gli elaborati di variante al Piano erano già stati inviati in allegato alla richiesta di parere igienico-ambientale del 04/09/2012;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto** (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. prot 111635 del 30/11/2012).

Esaminato quanto individuato e descritto nel Fascicolo d) **Verifica di assoggettabilità a VAS** ovvero **“Rapporto ambientale preliminare”** così come redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alle trasformazioni proposte, affermando in conclusione che “Nessun impatto ambientale è rilevante ad eccezione della matrice paesaggio, in cui, per le trasformazioni contigue del territorio, gli effetti possono essere cumulabili. Sarà necessaria la valutazione in sede progettuale e/o valutativa del progetto, della positività o negatività degli effetti con conseguente definizione di mitigazioni o compensazioni”

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare nel loro complesso impatti significativi sull'ambiente, ritenendo tuttavia necessario precisare le seguenti condizioni:

Impatto sulla matrice ambientale

I. Sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali, si ritiene che in occasione degli interventi di ricostruzione degli edifici crollati il Comune proceda alle opportune verifiche rispetto alle dotazioni impiantistiche di gestione dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti, assicurandosi che esse vengano realizzate con le migliori tecnologie disponibili attualmente sul mercato. In tal senso si concorda inoltre con quanto prescritto dall'Azienda USL di Cesena, rispetto alla verifica sulla eventuale esistenza di situazioni di inquinamento ambientale da risanare. Sarà necessario pertanto che l'Amministrazione all'atto del rilascio delle autorizzazioni verifichi e assicuri le opportune azioni da porre in essere per il risanamento delle eventuali situazioni di criticità ambientale, anche in particolare per quanto concerne il tema degli spandimenti.

Inserimento paesaggistico

II. Tutti gli interventi di ricostruzione dovranno garantire una compatibilità sostanziale rispetto ai caratteri ed alle valenze ambientali presenti ed essere realizzati con materiali congrui ed integrati al contesto, inoltre se necessario, si dovrà provvedere ad uniformare e a rendere compatibili anche le finiture esterne degli edifici preesistenti. In sede di

permesso di costruire, l'Amministrazione dovrà verificare per tutti gli interventi prospettati, attraverso uno studio apposito di inserimento ambientale, la necessità di predisporre idonee opere di mitigazione paesaggistica da realizzare preferibilmente con la formazione di barriere arboree ed arbustive autoctone e/o con modifiche cromatiche.

- III. In particolare per gli interventi di cui alle schede 386, 387 e 389, posto che risulta migliorativo sotto il profilo ambientale l'intervento di delocalizzazione dei manufatti dalle aree di tutela fluviale (art.17 a), b) PTCP), sarà necessario che per le aree oggetto di bonifica ambientale (schede 387 e 389) l'Amministrazione comunale assicuri, anche attraverso idonee garanzie da parte dei soggetti privati, l'attuazione delle opere di bonifica e di ripristino paesaggistico-ambientale delle aree nonché che tali interventi siano antecedenti o contestuali alla costruzione dei nuovi edifici. Il ripristino ambientale dovrà prevedere anche la piantumazione di essenze vegetali in modo da garantire la connessione ecologica al corso d'acqua, le specie da utilizzare e la loro distribuzione spaziale dovrà essere coerente con le specificità dell'ambito fluviale e non connotare "in senso urbano" i luoghi interessati.
- IV. In merito all'intervento identificato alla scheda 386 ed in particolare alla costruzione di due nuovi edifici per allevamento a due piani, si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione all'impatto che tali manufatti potranno avere sul paesaggio e sulle visuali anche da eventuali punti panoramici. Si prescrive pertanto in fase di autorizzazione del progetto la predisposizione di specifici studi di inserimento paesaggistico-ambientale attraverso la tecnica del *fotorendering*, al fine di valutare in particolare l'impatto dovuto all'altezza dei manufatti e considerando nel caso, anche soluzioni volumetriche diverse. Nella richiesta di permesso a costruire dovrà essere pertanto predisposto uno specifico ed idoneo progetto di mitigazione e schermatura degli impatti visivi determinati sia dagli interventi di nuova costruzione, sia dall'intero complesso produttivo esistente.

Dissesto e vulnerabilità territoriale

V. Si riscontra che taluni manufatti oggetto di intervento, sono posti in aree di dissesto e vulnerabilità territoriale di cui all'art. 20A del PTCP, sarà pertanto necessario che l'Amministrazione verifichi puntualmente la congruenza degli interventi alle disposizioni dettate dalle specifiche normative citate. In particolare gli interventi identificati al n. 316 e 394 dovranno soddisfare le indicazioni dettate dall'art. 27 comma 2, con rimando alla verifica di quanto disposto all'art. 26 c.11 lett. a) del PTCP, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare in sede di autorizzazione, che l'intervento non influenza negativamente le condizioni di instabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

VI. Si chiede all'Amministrazione di riportare puntualmente, in sede di approvazione, tutte le presenti prescrizioni nei relativi elaborati di variante.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 12.12.2012 prot. n.115382 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 13.12.2012 il Comune di Borghi ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, concordando con le conclusioni proposte dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento ma ritenendo altresì che *“per l'impatto sulla matrice ambientale vada specificato che gli interventi da attuare siano limitati alla sola porzione dei manufatti da ricostruire”* ;
- valutato quanto evidenziato dal Comune riguardo alla limitazione degli interventi di mitigazione/compensazione solo sulla porzione da ricostruire, si ritiene che in particolare per gli edifici collocati nelle aree di tutela ambientale e paesaggistica l'intervento debba essere considerato nel suo complesso.

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

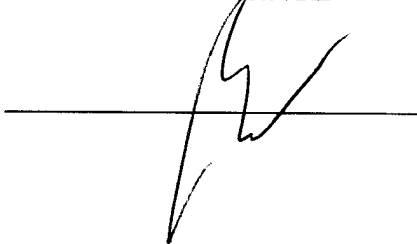
DELIBERA

1. **Di formulare**, sulla variante al P.R.G. del Comune di Borghi denominata “V” *“Variante normativa parziale al PRG ai sensi dell'art.15 della Legge regionale n. 47/1978 e s.m.i.”*, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 agosto 2012.”, ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, **le osservazioni riportate ai punti da 1 a 4 della della parte narrativa di cui alla Sezione A;**
2. **Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S.** di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **alle condizioni definite ai punti da I a VI della parte narrativa di cui alla Sezione B;**
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Borghi per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento di approvazione di competenza del Comune di Borghi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



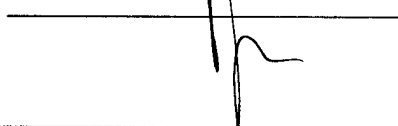
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 21 DIC. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

